

## DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

### **DISEGNO DI LEGGE N. 191**

Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica  
presentato il 17 gennaio 2023

Redatto da:  
Anna Leone

**XII LEGISLATURA**  
Esame in Commissione V

all'interno:  
- scheda di analisi tecnico-normativa  
- quadro di raffronto

**23 gennaio 2023**

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

## SOMMARIO

	pag.
SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA .....	1
A) Necessità dell'intervento legislativo .....	1
B) Riparto di competenze fra Stato e Regione - Analisi del quadro normativo .....	2
Articoli da 1 a 6 .....	2
Articoli da 7 a 9 .....	2
Approfondimento sull'articolo 7.....	3
SENTENZA della Corte costituzionale N. 212 del 2021.....	4
QUADRO DI RAFFRONTO .....	6

## SCHEMA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### **A) Necessità dell'intervento legislativo**

La finalità perseguita dal disegno di legge (quale si desume dalla relazione accompagnatoria e dal contenuto delle norme) è quella di rispondere ad alcune esigenze e criticità emerse recentemente in materia di autonomie locali e funzione pubblica.

Il Capo I, in materia di autonomie locali, reca una norma volta a consentire e disciplinare l'ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità Collinare del Friuli, istituita ex lege (art. 21 LR 21/2019), a seguito della trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli e della contestuale incorporazione in essa dell'UTI Collinare. L'intervento normativo è necessario per aggiungere il Comune alla Comunità collinare.

Viene aggiornato l'articolo 33 della legge regionale 21/2029, inserendo fra le funzioni esercitate dagli EDR quelle in materia di viabilità, attribuite loro dalla legge regionale 14/2021.

Vengono inoltre modificati, su proposta degli enti beneficiari, alcuni oggetti di interventi di sviluppo concertati tra Regione e autonomie locali per puntualizzare l'intervento o correggerne la descrizione, al fine di utilizzare al meglio le risorse già assegnate, senza variare Missione e Programma già codificati.

Il Capo II comprende tre norme in materia di finanza locale recanti modifiche agli articoli 27 bis, 28 e 30 della legge regionale 18/2015 riguardanti, rispettivamente, limiti all'assunzione degli incarichi in un organo collegiale da parte dei revisori non esperti e misure di semplificazione e razionalizzazione del Regolamento sulle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali.

Il Capo III reca tre norme in materia di funzione pubblica: con la prima (art. 7) si adegua la normativa sui giornalisti di ruolo presso gli enti del Comparto unico alle recenti sentenze della Corte costituzionale secondo le quali la disciplina dell'inquadramento e dello stato giuridico ed economico dei giornalisti dipendenti di enti pubblici deve essere riservata alla contrattazione collettiva del settore pubblico (come disposto dalla disciplina statale: d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)). Di conseguenza, si rende necessario risolvere l'impossibilità di continuare ad applicare il contratto nazionale di lavoro giornalistico ai giornalisti presso gli enti del Comparto unico, ivi compresi i miglioramenti contrattuali. L'articolo 4 del disegno di legge regionale aggiunge, pertanto, l'articolo 16 bis alla legge regionale 26/2018, con la finalità di garantire ai giornalisti citati il mantenimento del trattamento in godimento, qualora più favorevole rispetto alla disciplina contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, mediante il riconoscimento, per la parte eccedente, di un assegno *ad personam* riassorbibile con le modalità e misure previste dalla successiva contrattazione collettiva di Comparto, poiché la regolamentazione del profilo professionale dovrà essere disciplinata contrattualmente.

L'art. 8, riguardo alle risorse stanziare dall'articolo 9, comma 70, della legge di stabilità 2023, a favore dei comuni, delle comunità e degli altri enti del comparto per gli incrementi

derivanti dal rinnovo del CCRL 2016-2018, esplicita i criteri per la quantificazione dell'assegnazione spettante a ciascun ente, analogamente a quanto già previsto per le annualità precedenti, precisando che la data per la determinazione del numero di dipendenti in servizio è il 1° gennaio dell'annualità di riferimento.

L'art. 9 introduce uno strumento di flessibilità organizzativa volto ad agevolare l'operatività delle amministrazioni locali permettendo loro di accedere a professionalità non disponibili presso le stesse in misura proporzionale al relativo fabbisogno. La norma consente agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 di servirsi, previa autorizzazione da parte della Regione, dell'attività lavorativa anche dei dipendenti regionali con contratto di lavoro a tempo pieno, nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro.

## **B) Riparto di competenze fra Stato e Regione - Analisi del quadro normativo**

### **Articoli da 1 a 6**

Le norme di cui agli articoli da 1 a 6 rientrano nella potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali di cui all'art. 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto.

La finanza locale di cui agli articoli 4, 5 e 6, è ricompresa nella potestà legislativa primaria in materia di enti locali; in base al **decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9** "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" (art. 9) la Regione disciplina la materia e finanzia in via principale i bilanci degli enti locali con risorse del proprio bilancio.

La **legge regionale 17 luglio 2015, n. 18** "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" riunisce in un testo unico le disposizioni regionali in materia di finanza e contabilità degli enti locali e afferma, nell'ambito della finanza locale, alcuni principi: di autonomia finanziaria, del federalismo, della perequazione, della responsabilità, della leale collaborazione e della trasparenza della pubblica amministrazione.

### **Articoli da 7 a 9**

Le norme di cui agli articoli da 7 a 9 rientrano nella potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto, ex art. 4, primo comma, numero 1, dello Statuto.

Prima della entrata in vigore della l.cost. n. 3/2001, le Regioni ad autonomia speciale (e le Province di Trento e di Bolzano) godevano di un più ampio ambito di competenza legislativa, rispetto a quelle a statuto ordinario, essendo dotate, dai rispettivi statuti di potestà legislativa "primaria" o "piena" nella materia citata. A differenza delle Regioni a statuto ordinario, dunque, quelle ad autonomia speciale non sono mai state soggette al limite del rispetto dei principi fondamentali di legislazione statale, ma a quelli – meno pervasivi, previsti dagli stessi statuti – del rispetto dei "principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica" e delle "norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica" (oltre che degli "obblighi internazionali" e degli "interessi nazionali", come le Regioni ordinarie; nonché dell'"armonia con la Costituzione"). La successiva parificazione tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario costituisce, invece, come puntualizzato dalla Corte costituzionale, effetto, al tempo stesso, della privatizzazione del

pubblico impiego e del nuovo assetto di competenze delineato dalla novella costituzionale del 2001. Il legislatore statale è, infatti, legittimato, dal nuovo articolo 117 Cost., a effettuare la ripartizione tra profili "privatizzati" e profili "non privatizzati" del rapporto di lavoro pubblico per tutte le pubbliche amministrazioni, e dunque anche per le Regioni a statuto speciale (oltre che per quelle ordinarie), costituendo pur sempre questo esercizio della propria potestà esclusiva in materia di "ordinamento civile".

### **Approfondimento sull'articolo 7**

La Corte costituzionale ha dichiarato in alcune sentenze l'illegittimità costituzionale delle norme regionali che prevedevano l'applicazione del contratto giornalistico, non negoziato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), agli addetti agli uffici stampa regionali (sentenza n. 10 del 2019 e in senso conforme sentenze n. 81 del 2019, nn.112, 174 e 200 del 2020).

Per effetto di tali pronunce, agli addetti agli uffici stampa istituzionali dipendenti pubblici, a cui era applicato il contratto giornalistico, viene ora applicato il CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018 che è meno favorevole, pertanto l'art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019 ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, consentendo di conservare a tali lavoratori il trattamento economico in godimento mediante riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile.

La Regione, con la norma di cui all'articolo 7, interviene per assicurare la continuità retributiva del personale a cui risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico; infatti, il contratto del comparto enti locali prevede un trattamento economico meno favorevole di quello dei giornalisti e il legislatore statale - con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), consentendo il mantenimento del trattamento economico più favorevole in godimento mediante attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile.

La materia sembrerebbe rientrare nell'ordinamento civile, la cui competenza spetta al legislatore statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere violata la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile da parte di leggi regionali che disciplinano materie riservate alla contrattazione collettiva relativa all'impiego pubblico privatizzato.

Ma la norma regionale in questione si inserisce nel contesto diverso sopra descritto e non contraddice e non innova la legislazione nazionale, sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva.

La disposizione si limita a disporre l'attuazione delle previsioni della contrattazione collettiva nell'ambito della competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici.

In particolare, la norma regionale dispone l'applicazione del comma 5-bis dell'art. 9 della legge n. 150 del 2000, introdotto dalla legge n. 160 del 2019, che ha previsto il mantenimento con assegno ad personam del complessivo trattamento goduto in base al contratto giornalistico.

## **SENTENZA della Corte costituzionale N. 212 del 2021**

Decisione del 20 luglio – deposito del 11 novembre 2021  
nel Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Incremento, anche oltre i limiti stabiliti dalla legge statale, con i risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam erogato al personale giornalista regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Personale giornalista del ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale - Inquadramento nella categoria D del CCNL del comparto Funzioni locali - Attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di equilibrio del bilancio e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69, artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 8. - Costituzione, artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo.

(GU 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2021)

### **Sintesi**

Il Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana nella parte in cui disciplina autonomamente il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici in luogo della contrattazione collettiva, invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale e determinando un illegittimo aumento della spesa pubblica. Difatti, gli artt. 1, commi 1 e 2, e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020 prevedono l'inquadramento del personale in questione nella categoria D del CCNL del comparto Funzioni locali, disponendo l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole già attualmente in godimento. Inoltre, l'invasione della sfera di competenza esclusiva statale viene lamentata anche rispetto ai commi 3 e 5 del medesimo art. 1: il primo nella parte in cui demanda ad una deliberazione della Giunta regionale l'attuazione delle disposizioni in questione (compresa la definizione delle tabelle di equiparazione); il secondo laddove limita nel tempo l'efficacia di tali disposizioni fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018. Secondo il Presidente del Consiglio di ministri tali disposizioni sarebbero in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che prevede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in relazione al d.lgs. n. 165 del 2001, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale pubblico e la definizione delle tabelle di equiparazione, e alla legge n. 150 del 2000, che affida a una speciale area di contrattazione l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale pubblico addetto agli uffici stampa istituzionali. Le disposizioni impuginate, inoltre, contrasterebbero con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che imporrebbe l'uniformità del trattamento dei dipendenti pubblici su tutto il territorio nazionale, e determinerebbero un illegittimo aumento della spesa pubblica, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma,

Cost. Tale questione viene dichiarata non fondata. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la normativa impugnata non contraddice e non innova la legislazione nazionale sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva, ma si limita a disporre l'attuazione delle previsioni della contrattazione collettiva nell'ambito della competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici. A tal riguardo, riprendendo le argomentazioni della difesa regionale, la Corte evidenzia come l'intervento normativo regionale sia stato determinato dalla necessità di dare seguito alle osservazioni della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Toscana, che aveva evidenziato l'illegittimità dell'aumento di spesa per il personale derivante dall'applicazione del contratto giornalistico agli addetti agli uffici stampa istituzionali. Tale soluzione, infatti, risultava contrastante con la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (formatasi a partire dalla sentenza n. 10 del 2019), che aveva escluso l'applicabilità al personale pubblico di contratti collettivi non negoziati dall'ARAN. Poiché, tuttavia, tale particolare contrattazione collettiva non è ancora stata attuata, gli addetti agli uffici stampa regionali sono stati collocati nella categoria D del Comparto Funzioni locali 2016-2018. Per tale ragione, «il legislatore statale è intervenuto per consentire il mantenimento dello stesso trattamento economico in godimento in favore di coloro che, retribuiti in base alle previsioni del CCNL dei giornalisti più favorevole, si erano trovati decurtati di una quota di retribuzione per effetto dell'applicazione del citato CCNL comparto Funzioni locali 2016-2018» (par. 5 del Cons. dir.). In particolare, è stata la legge n. 160 del 2019 a prevedere la possibilità di attribuire al personale in discussione un assegno ad personam riassorbibile per colmare la differenza retributiva.

A ben vedere, quindi, la normativa regionale impugnata è intervenuta nel rispetto delle disposizioni statali e delle statuizioni della contrattazione collettiva già assunte. L'attribuzione dell'assegno ad personam, infatti, «rappresenta soltanto un diverso titolo di erogazione del trattamento già in godimento (riferito al contratto collettivo giornalistico), conformemente a quanto previsto dalla legge statale, con l'esclusione anche del paventato illegittimo aumento della spesa pubblica in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.» (par. 5 del Cons. dir.).

#### **Punto 6 della sentenza n. 212 del 2021**

“6.- In data 27 novembre 2020 la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) e l'Associazione stampa toscana (AST) hanno presentato un'opinione scritta ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nell'ambito della quale è stato fatto un breve excursus della normativa e della giurisprudenza costituzionale relativa agli addetti agli uffici stampa istituzionali, ricordando come questa Corte ha escluso l'applicabilità, ai giornalisti dipendenti pubblici, del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, in quanto non negoziato dall'ARAN, e ha affermato la necessità di dare applicazione all'art. 18-bis del CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018, che ha istituito nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione all'interno della pubblica amministrazione.”.





## V COMMISSIONE

### QUADRO DI RAFFRONTO

tra i testi vigenti delle leggi regionali 18/2015 e 21/2019

e le modifiche proposte dal

#### **DISEGNO DI LEGGE N. 191**

<<Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica>>

**Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21**  
<<Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale>>

**Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21**  
<<Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale>>  
**come modificata dal disegno di legge n. 191**

Omissis

Art. 33  
(Funzioni degli Enti di decentramento regionale)

1. Oltre a esercitare le funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, gli EDR costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.

2. I Comuni possono avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.

3. Gli EDR possono stipulare accordi con i Comuni interessati ai fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.

Art. 33  
(Funzioni degli Enti di decentramento regionale)

1. Identico

**1 bis. Gli EDR esercitano le funzioni in materia di viabilità di cui alla legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale).**

2. Identico

3. Identico

Omissis

**Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18**

<<La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali>>

**Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18**

<<La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali>>

**come modificata dal disegno di legge n. 191**

Omissis

Art. 27 bis

*(Limiti all'affidamento di incarichi)*

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale.

1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.

1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore:

a) (ABROGATA)

b) (ABROGATA)

c) della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 bis e 3 ter.

Art. 27 bis

*(Limiti all'affidamento di incarichi)*

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale. **Il revisore non esperto può assumere un unico incarico nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale.**

1.1. Identico

1 bis. Identico

**Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18**

<<La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali>>

Art. 28

*(Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)*

1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli **indici** di stabilità finanziaria di cui all'articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione di cui all' articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.

2. La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la situazione dell'ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più **indici**, fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato e indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.

3. Le valutazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante legale dell'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:

a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure correttive all'ente locale;

b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare le criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull'intero sistema degli enti locali.

4. Con riferimento alla situazione dell'ente rispetto agli **indici** del documento di sintesi di cui al comma 1, la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria

**Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18**

<<La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali>>

**come modificata dal disegno di legge n. 191**

Art. 28

*(Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)*

1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli **indicatori** di stabilità finanziaria di cui all'articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione di cui all' articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.

2. La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la situazione dell'ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più **indicatori**, fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato e indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.

3. Identico

4. Con riferimento alla situazione dell'ente rispetto agli **indicatori** del documento di sintesi di cui al comma 1, la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria

**Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18**

<<La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali>>

**Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18**

<<La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali>>

**come modificata dal disegno di legge n. 191**

regionale, prevede interventi di premialità o sanzioni.

regionale, prevede interventi di premialità o sanzioni.

Omissis

CAPO III

DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI  
DEGLI ENTI LOCALI

Art. 30

*(Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)*

1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi, **che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie.**

2. (ABROGATO)

3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti, con cadenza triennale:

**a) le categorie in cui sono collocati i bilanci degli enti locali;**

**b) gli indici di stabilità finanziaria;**

**c) le eventuali condizioni gestionali significative;**

**d) gli ulteriori criteri per gli inserimenti dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui alla lettera a);**

**e) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera b).**

CAPO III

DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI  
DEGLI ENTI LOCALI

Art. 30

*(Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)*

1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.

2. (ABROGATO)

3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:

**a) gli indicatori di stabilità finanziaria;**

**b) lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).**





A cura della Segreteria generale  
**Servizio giuridico-legislativo**  
PO Supporto al processo legislativo negli ambiti della  
V Commissione permanente

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,  
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste